



REGIONE PUGLIA

CITTA' DI PALAGIANELLO

PROVINCIA DI TARANTO

P.U.G

PIANO URBANISTICO GENERALE

VARIANTE URBANISTICA AL P.U.G.

AREE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Aprile 2013

V.A.S. - SINTESI NON TECNICA

Responsabile Settore Tecnico Urbanistica-Attività Produttive

Ing. Pietro Alessio Nardelli



COMUNE DI PALAGIANELLO

Provincia di Taranto

SINTESI NON TECNICA

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO GENERALE DI PALAGIANELLO

1. IL QUADRO NORMATIVO

Il 27 giugno 2001 è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la Direttiva 2001/42, entrata in vigore 4 anni dopo, nel 2005, come direttiva per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La Direttiva VAS è da ritenersi un nuovo strumento predisposto dall'Unione Europea per garantire un più alto livello di tutela dell'ecosistema, superando i limiti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), primo tra tutti la mancanza di un reale momento partecipativo. Con la Direttiva europea sulla VAS l'attenzione del pianificatore è ora rivolta ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse e non solo a minimizzare i danni degli interventi, come previsto dalla precedente direttiva sulla VIA. Si è superata inoltre la visione puntuale e settoriale che non si poneva il problema di intervenire sulle cause strutturali del danno ambientale. La Direttiva viene recepita nella normativa nazionale nel D.Lgs n. 152, anche detto Delega Ambientale, in attuazione della legge n. 308/2004, il cui testo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 29/03/2006 e promulgato il 3 aprile 2006. Il testo del decreto, per la parte riguardante la procedura di V.A.S., è entrato in vigore il 30 luglio 2007.

Il decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4, ha apportato ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 152, introducendo:

- i principi sulla produzione del diritto ambientale;
- il principio dell'azione ambientale;
- il principio dello sviluppo sostenibile;
- i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
- il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.

2. I DOCUMENTI DI VAS

La procedura di VAS prevede la redazione di cinque documenti:

- a) il Rapporto Ambientale Preliminare
- b) il Rapporto Ambientale
- c) la relazione di sintesi non tecnica
- d) la Dichiarazione di Sintesi

Il **Rapporto Ambientale Preliminare (ex Relazione Ambientale)** di un nuovo Piano territoriale è un documento oggi previsto dalla procedura di VAS il cui scopo è quello di illustrare il quadro ambientale



attuale, le dinamiche sociali ed economiche che lo caratterizzano, nonché gli obiettivi di sostenibilità che si assumono nel piano. Questo quadro conoscitivo consente, attraverso la formulazione di giudizi esperti, l'individuazione delle criticità rilevanti del territorio, in base alle quali è possibile contribuire, attraverso la stessa VAS, alla modulazione del sistema degli obiettivi del Piano, integrandoli con misure di precauzione ambientale. I contenuti del **Rapporto Ambientale** sono definiti al comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 152 e successive integrazioni, nel quale si legge: *“Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso”*.

La **Relazione di sintesi non tecnica** serve a illustrare il Rapporto Ambientale in forma sintetica attraverso un linguaggio il più possibile chiaro ed esplicativo, cercando di renderlo comprensibile anche ai soggetti non esperti.

La **Dichiarazione di Sintesi**, così come definita all'art. 17 (*informazioni sulla decisione*) del D.Lgs. 152 (aggiornato con il D.lgs n.4/08) è un elaborato che accompagna il Rapporto Ambientale il cui contenuto illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano (ossia come il percorso di VAS abbia potuto influenzare la redazione del PUE) e come si è tenuto conto degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

3. L'AREA DI INTERVENTO, COMPARTI ZONA E2 E D4

1. PREMESSA

1.1. Incarico – estremi e finalità

Successivamente all'approvazione del PUG e delle sua entrata in vigore, sono giunte presso il Comune di PALAGIANELLO, da parte di soggetti ed aziende private, osservazioni e segnalazioni di errori.

Il Comune di PALAGIANELLO, con Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 28/03/2013, ha affidato l'incarico per la redazione di una puntuale VARIANTE al Vigente PUG che accertasse le segnalazioni pervenute e, dopo averne verificato la fondatezza della richiesta, procedesse alla redazione degli atti della Variante di cui l'oggetto.



1.2. BREVE CRONISTORIA DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ESECUTIVA VIGENTE

Il Comune di PALAGIANELLO è attualmente dotato, quale strumento urbanistico generale del Piano Urbanistico Generale annesso Regolamento edilizio e Norme Tecniche di Attuazione approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 02 del 04/02/2010 e dalla Regione Puglia con D.P.G.R. n. 2254 del 21/11/2009.

Successivamente tale strumento è stato oggetto di numero 1 Variante urbanistica e di 1 studio particolareggiato delle Zone PUE.

Delibere di approvazione di :

Variente urbanistica – Delibera del C.C. n° 5 del 16/02/2012;

PUE – Delibera di G.C. n° 19 comparto C1 del 07.03.2012;

Delibera di G.C. n° 20 comparto C3 del 07.03.2012;

Delibera di G.C. n° 21 comparto C3 del 07.03.2012;

Delibera di G.C. n° 22 comparto C4 del 07.03.2012;

Delibera di G.C. n° 23 comparto C5 del 07.03.2012.

2. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE AL PUG

Come detto in premessa, il Comune di PALAGIANELLO è dotato di Piano Urbanistico Generale.

Di seguito, in fase di attuazione del nuovo strumento urbanistico, alcuni cittadini e/o aziende private hanno presentato alla Pubblica Amministrazione emendamenti e motivate richieste tendenti ad ottenere modificazioni della zonizzazione.

Le istanze prodotte hanno evidenziato fondate problematiche ed improprie situazioni urbanistiche meritevoli di accoglimento che nel seguito vengono esplicitate:

1. La Società Agricola **“Parco di Stalla s.a.s.”**, è proprietaria del fabbricato rurale posto nell’agro del Comune di **PALAGIANELLO**, alla Contrada **“SACRAMENTO”** riprodotto in tutte le “Tav. 1” che rappresentano graficamente: il “PUG – VIGENTE”, il “PUG – VARIANTE”, il “CATASTALE” ed il “REGIME VINCOLISTICO”.

Il complesso rurale, di centenaria costruzione, oggi è sicuramente da considerarlo patrimonio artistico rurale.



La stessa Amministrazione Comunale di PALAGIANELLO, su richiesta dei signori LANZO DIONE Antonio e Giuseppe soci amministrativi della ditta Società Agricola “**Parco di Stalla s.a.s.**”, ha rilasciato il Permesso di Costruire numero 66/12 del 29/10/2012 riferito ad un progetto di recupero del complesso edilizio rurale denominato Masseria “Sacramento”, in Contrada SACRAMENTO, individuato in catasto al foglio 14 particella 596.

Secondo il vigente Piano Urbanistico l’area su cui sorge il complesso rurale e la relativa area scoperta di pertinenza su cui vi sono impiantati alberi di ulivo secolari è tipizzata come “*Zona D4 – Industriale Artigianale di nuovo Impianto*”.

(d’ora in avanti tale ambito sarà indicato come “**AREA A**”)

Il signor, legale rappresentante

2. La Società **AUTOCAPITAL srl**, è proprietaria del complesso edilizio posto nell’agro del Comune di **PALAGIANELLO**, alla località “**PARCO DI STALLA**” e prospiciente la Strada Statale APPIA. L’area di cui si parla è riprodotta in tutte le “Tav. 2” che rappresentano graficamente: il “PUG – VIGENTE”, il “PUG – VARIANTE”, il “CATASTALE” ed il “REGIME VINCOLISTICO”.

L’esistente struttura ad utilizzo artigianale e commerciale fu edificato in assenza di licenza edilizia; successivamente il medesimo la Società proprietaria, per mezzo del suo legale rappresentante signor **D’AURIA Francesco**, ai sensi della legge numero 326/2003, presentò pratica di sanatoria a cui fece seguito, in data 24/12/2008, Concessione Edilizia in Sanatoria avente numero 42, a cui ha fatto seguito in data 27/02/2009 il rilascio di Autorizzazione di Agibilità avente numero di protocollo 434/2009 .

L’intero compendio immobiliare costituito da superficie coperte e scoperte nel vigente PUG è tipizzato come “*Zona E2 – Agricola Vincolata*”.

(d’ora in avanti tale ambito sarà indicato come “**AREA B**”)

3. La signora **ANTONICELLI Franca Caterina** è proprietaria nell’agro del Comune di **PALAGIANELLO**, alla località “**LA PILA**” di un fabbricato con circostante area scoperta di pertinenza, prospiciente per l’intero lato nord sulla Strada Statale APPIA. Il complesso in questione è parte di quanto riprodotto in tutte le “Tav. 3” che rappresentano graficamente: il “PUG – VIGENTE”, il “PUG – VARIANTE”, il “CATASTALE” ed il “REGIME VINCOLISTICO”.



In data **26 gennaio 2001** si richiese ed ottenne dal Comune di PALAGIANELLO, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della Legge Regionale numero **26 del 13 agosto 1998**, i cui termini di scadenza venivano prorogati con le Legge Regionale numero **5 del 4 gennaio 2001**, Concessione Edilizia numero **24/01** per trasformare l'esistente fabbricato in **COMPLESSO PRODUTTIVO PER LA VENDITA DI MACCHINARI, RICAMBI ED ATTREZZI PER L'AGRICOLTURA**.

Nel vigente PUG del Comune di PALAGIANELLO sia il fabbricato sopra descritto e sia la circostante area di pertinenza sono tipizzati nel vigente PUG come *"Zona E2 – Agricola Vincolata"*.

La signora **ANTONICELLI Franca Caterina**, ritenendo che la struttura debba essere definita per la giusta destinazione produttiva - commerciale, con istanza datata 15 marzo 2011 – protocollo generale numero 2439 ha segnalato alla P.A. di PALAGIANELLO la sopra specificata ambigua situazione amministrativa.

(d'ora in avanti tale ambito sarà indicato come **"AREA C"**)

4. Il signor **GRECO Cosimo** proprietario del fabbricato posto nell'agro del Comune di PALAGIANELLO, alla località **"LA PILA"** ubicato su di un lotto di terreno, attiguo a quello di cui al precedente punto 3. Anche l'immobile di cui si parla è riprodotto in tutte le "Tav. 3" che rappresentano graficamente: il "PUG – VIGENTE", il "PUG – VARIANTE", il "CATASTALE" ed il "REGIME VINCOLISTICO".

Detto compendio immobiliare, in data **9 agosto 2002** ottenne dal Comune di PALAGIANELLO, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della Legge Regionale numero **26 del 13 agosto 1998**, i cui termini di scadenza venivano prorogati con le Legge Regionale numero **5 del 4 gennaio 2001**, Concessione Edilizia numero **41/02** per trasformare il fabbricato preesistente in **COMPLESSO PRODUTTIVO AD UTILIZZO COMMERCIALE**.

Il signor **GRECO Cosimo**, ritenendo che la struttura debba essere definita per la giusta destinazione produttiva - commerciale, con istanza datata 07 novembre 2011 – protocollo generale numero 9836 ha segnalato alla P.A. di PALAGIANELLO la sopra specificata ambigua situazione amministrativa.

Come nel caso precedente l'intero cespite tra coperto e scoperto è tipizzato nel vigente PUG del Comune di PALAGIANELLO, come *"Zona E2 – Agricola Vincolata"*.

(d'ora in avanti tale ambito sarà indicato come **"AREA C"**)




Nella realtà la Variante al PUG che si propone non trasforma e modifica i rapporti territoriali.

Infatti i compendi immobiliari descritti ai punti 2, 3 e 4 e definiti con “AREE B e C” sono oggi tipizzati come “Zona E2 – Agricola Vincolata”, mentre il comodo rurale con l’area di pertinenza circostante di cui si fa menzione al punto 1 – “AREA A” secondo il vigente PUG è tipizzato come “Zona D4 – Industriale Artigianale di nuovo Impianto”.

Ora riconsegnando al complesso rurale con la sua area di pertinenza (punto 3) l’originaria destinazione si è reso possibile tipizzare le restanti tre aree come “Zona D produttiva – Insediamenti Produttivi Esistenti Sparsi” con una esatta coincidenza di quantità superficiaria.

“AREA A”





“AREA B”




Immagine 2: Comparto di concentrazione volumetrica “AREA B”.



“AREA C”




Immagine 3: Comparto di concentrazione volumetrica “AREA C”.

Le aree oggetto di VARIANTE al PUG, coprono la seguente superficie territoriale:

Comparto concentrazione volumetrica	Superficie territoriale complessiva
AREA A	mq. 24.365
AREA B	mq. 4.750
AREA C	mq. 19.615

I suddetti comparti di concentrazione volumetrica sono definiti “per insediamenti agricoli” quello definito l’AREA A e “per insediamenti produttivi a media densità” quello delle AREE B e C. Gli indici territoriali saranno quelli già indicati per il PUG.

All'interno delle aree oggetto di Variante al PUG si andranno a localizzare come aree a standard unicamente dei parcheggi pubblici in ragione del 10% della superficie del lotto e questo unicamente per le AREE B e C.



AREEA A: ANALISI STATO DI FATTO

Le caratteristiche specifiche presenti nell'AREA A, sono riassunti nella tabella che segue.

Superficie complessiva PUG	Mq. 24.365
Superficie complessiva rilevata	Mq. 24.365
Vincoli esistenti	Nessun vincolo esistente
Caratteri geo-morfologici	Zona situata a sud della Strada Statale 7 APPIA, confinante per tutti i lati con terreni agricoli. Terreno in leggera pendenza Nord-Sud (disl. mt. 2).
Naturalità e verde	Presenza di alberi di ulivo secolare.
Risorse ambientali	Non vi sono elementi di rilievo
Aspetti insediativi esistenti	Censito una vecchia Masseria denominata Sacramento di centenaria edificazione.
Viabilità	Area servita da una sola strada interpodereale collegata alla Strada Statale.
Reti tecnologiche ed impianti	Presenti sottoservizi in rete su strada comunale 14: Enel, Telecom.

VARIANTE al PUG (obiettivi, contenuti, criteri e modalità attuative degli interventi)

Tale area riacquisterà la sua originaria destinazione di attività agricola entro i quali, in ragione di quanto disposto dalle N.T.A. del vigente PUG prevede, il rispetto delle norme di seguito riportate:

- Le nuove costruzioni destinate esclusivamente ad abitazioni agricole ovvero destinate alla conduzione del fondo, possono al massimo raggiungere la volumetria complessiva (compresa cioè anche quella eventualmente preesistente) corrispondente ad un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq.
- Per le sole aziende agricole è ammessa l'edificazione secondo indice pari a 0,06 mc/mq di cui 0,03 mc/mq per le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda e 0,03 mc/mq per gli annessi rustici.
- Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura a spese del richiedente.
- Per eventuali interventi di valorizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici è consentito superare l'indice di fabbricabilità fondiaria fino al massimo di raggiungere 0,15 mc/mq previa procedura di deroga di cui all'art 16 della L. n°765/67 e dell'art 30 della L.R. n°56/80.
- L'altezza massima dei fabbricati in tale zona non dovrà superare i mt 7,00 fatta eccezione per silos e serbatoi d'acqua.
- Distanza minima tra i fabbricati: metri 10,00.
- Le costruzioni devono rispettare i distacchi delle sedi stradali in conformità a quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968.

“AREA A”



Immagine 4: C.C.V. "AREA A"

AREEA B: ANALISI STATO DI FATTO

Le caratteristiche specifiche presenti nell'AREA B, sono riassunti nella tabella che segue.

Superficie complessiva PUG	Mq. 4.750
Superficie complessiva rilevata	Mq. 4.750
Vincoli esistenti	P.U.TT. parte Ambito "B" e parte "D" - S.I.C. e Z.P.S. – AMBITI DISTINTI: ASSETTO GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO – IDROGEOLOGICO : Area Annessa a Lama e cigli di scarpate SISTEMA DI COPERTURA BOTANICO – VEGETAZIONALE, CULTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA: Area Annessa a boschi e macchie
Caratteri geo-morfologici	Zona situata a nord della Strada Statale 7 APPIA, confinante per tutti i lati con complessi agricoli. Terreno in leggera pendenza Nord-Sud (disl. mt. 1).
Naturalità e verde	Non vi sono elementi di rilievo
Risorse ambientali	Non vi sono elementi di rilievo
Aspetti insediativi esistenti	Censito una locale deposito di modesta dimensione.
Viabilità	A diretto contatto con la complanare della Strada Statale numero 7 APPIA.
Reti tecnologiche ed impianti	Presenti sottoservizi in rete su strada comunale 14: Enel, Telecom, impianto imhof.

VARIANTE al PUG (obiettivi, contenuti, criteri e modalità attuative degli interventi)

Tale area riacquisterà la sua originaria destinazione di attività agricola entro i quali, in ragione di quanto disposto dalle N.T.A. del vigente PUG prevede, il rispetto delle norme di seguito riportate:



- l'ampliamento è ammissibile limitatamente al 50% dell'attuale superficie coperta, comunque non oltre il 70% della superficie dell'intero lotto, per la realizzazione di una volumetria che, in aggiunta a quella esistente, non superi un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 2,50 metri cubi per ogni metro quadrato di superficie del lotto e comunque fino a raggiungere al massimo il doppio della volumetria esistente;
- all'interno del lotto o marginalmente ad esso o nel suo interno, in posizione di gradimento dell'Amministrazione comunale, debbono essere reperite e cedute gratuitamente quelle superfici da destinare a spazi pubblici come previsto dal primo comma dell'art. 5 del D. M. 1444/1968, in misura non inferiore al 10% dell'intera superficie del lotto e/o dette aree dovranno essere monetizzate. Nel caso trattasi di insediamento a carattere commerciale, direzionale, turistico-alberghiero le aree per standard urbanistici vanno calcolati come previsto dal 2° comma dell'art 5 del D.M. n°1444/68;
- l'altezza massima delle costruzioni (anche in sopraelevazione) non deve superare m. 7,50, salvo le maggiori altezze delle costruzioni già esistenti;
- qualora la nuova costruzione non sorgesse sul confine, essa vi si deve distaccare di almeno m. 5,00;
- qualora i corpi di fabbrica non sorgessero in aderenza, la distanza minima tra pareti finestrate che si fronteggiano non può essere inferiore a m. 10,00;
- le porzioni di fabbrica costruite in ampliamento al piano terra debbono distaccarsi almeno m.10,00 dal filo strada ovvero della maggiore misura prevista dal D.M. 1444/1968; questa prescrizione non è valida in caso di sopraelevazione potendosi, in tale evenienza, conservare il filo fabbrica sottostante;
- all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area (da sottoporre a vincolo specifico con atto notarile) pari ad un posto macchina effettivo (comprensivo dello spazio per lo stallo e per la manovra) per ogni addetto e/o comunque nella quantità minima di cui all'art 2 comma 2 della L. 24/3/89 n°122.
- è ammessa destinazione parziale per la residenza nella misura di una unità abitativa con superficie non inferiore al 20% di quella destinata all'attività produttiva e comunque non superiore a mq 150 di superficie coperta.
- Dovrà essere sistemata a verde una superficie non inferiore al 10% dell'intera superficie del lotto.
- Distanza minima tra i fabbricati: metri 10,00.
- Le costruzioni devono rispettare i distacchi delle sedi stradali in conformità a quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968.

“AREA B”




Immagine 6: C.C.V. "AREA B"

AREEA C: ANALISI STATO DI FATTO

Le caratteristiche specifiche presenti nell'AREA B, sono riassunti nella tabella che segue.

Superficie complessiva PUG	Mq. 19.615
Superficie complessiva rilevata	Mq. 19.615
Vincoli esistenti	P.U.TT. parte Ambito "B" e parte "C" - S.I.C. e Z.P.S. – AMBITI DISTINTI: ASSETTO GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO – IDROGEOLOGICO : Area Annessa a lame e cigli di scarpate SISTEMA DI COPERTURA BOTANICO – VEGETAZIONALE, COLTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA: Area Annessa a boschi e macchie
Caratteri geo-morfologici	Zona situata a sud della Strada Statale 7 APPIA, confinante per tutti i lati con complessi agricoli. Terreno in leggera pendenza Nord-Sud (disl. mt. 1).
Naturalità e verde	Non vi sono elementi di rilievo
Risorse ambientali	Non vi sono elementi di rilievo
Aspetti insediativi esistenti	Censiti locali produttivi di consistente dimensione oltre a tettoie.
Viabilità	A diretto contatto con la complanare della Strada Statale numero 7 APPIA.
Reti tecnologiche ed impianti	Presenti sottoservizi in rete su strada comunale 14: Enel, Telecom, impianto imhof.

VARIANTE al PUG (obiettivi, contenuti, criteri e modalità attuative degli interventi)

Tale area riacquisterà la sua originaria destinazione di attività agricola entro i quali, in ragione di quanto disposto dalle N.T.A. del vigente PUG prevede, il rispetto delle norme di seguito riportate:



- l'ampliamento è ammissibile limitatamente al 50% dell'attuale superficie coperta, comunque non oltre il 70% della superficie dell'intero lotto, per la realizzazione di una volumetria che, in aggiunta a quella esistente, non superi un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 2,50 metri cubi per ogni metro quadrato di superficie del lotto e comunque fino a raggiungere al massimo il doppio della volumetria esistente;
- all'interno del lotto o marginalmente ad esso o nel suo interno, in posizione di gradimento dell'Amministrazione comunale, debbono essere reperite e cedute gratuitamente quelle superfici da destinare a spazi pubblici come previsto dal primo comma dell'art. 5 del D. M. 1444/1968, in misura non inferiore al 10% dell'intera superficie del lotto e/o dette aree dovranno essere monetizzate. Nel caso trattasi di insediamento a carattere commerciale, direzionale, turistico-alberghiero le aree per standard urbanistici vanno calcolati come previsto dal 2° comma dell'art 5 del D.M. n°1444/68;
- l'altezza massima delle costruzioni (anche in sopraelevazione) non deve superare m. 7,50, salvo le maggiori altezze delle costruzioni già esistenti;
- qualora la nuova costruzione non sorgesse sul confine, essa vi si deve distaccare di almeno m. 5,00;
- qualora i corpi di fabbrica non sorgessero in aderenza, la distanza minima tra pareti finestrate che si fronteggiano non può essere inferiore a m. 10,00;
- le porzioni di fabbrica costruite in ampliamento al piano terra debbono distaccarsi almeno m.10,00 dal filo strada ovvero della maggiore misura prevista dal D.M. 1444/1968; questa prescrizione non è valida in caso di sopraelevazione potendosi, in tale evenienza, conservare il filo fabbrica sottostante;
- all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area (da sottoporre a vincolo specifico con atto notarile) pari ad un posto macchina effettivo (comprensivo dello spazio per lo stallo e per la manovra) per ogni addetto e/o comunque nella quantità minima di cui all'art 2 comma 2 della L. 24/3/89 n°122.
- è ammessa destinazione parziale per la residenza nella misura di una unità abitativa con superficie non inferiore al 20% di quella destinata all'attività produttiva e comunque non superiore a mq 150 di superficie coperta.
- Dovrà essere sistemata a verde una superficie non inferiore al 10% dell'intera superficie del lotto.
- Distanza minima tra i fabbricati: metri 10,00.
- Le costruzioni devono rispettare i distacchi delle sedi stradali in conformità a quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968.

"AREA C"



Immagine 8: C.C.V. "AREA C"

4. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI DIRETTI

Sinteticamente, si possono riportare i principali effetti/rischi diretti delle azioni di piano nelle fasi di cantiere e di esercizio. In particolare, nella fase di cantiere i principali ambiti interessati sono:

_Suolo: per l'occupazione e l'accumulo di materiale connesso alle fasi di scavo e costruzione. E' necessario rilevare però che la variante prevista non si configura come tale da attivare effetti di particolare estensione e volume.

Nell'ambito della viabilità, ad esempio, l'intervento si configura come limitato e tale da completare l'esistente. Gli spazi effettivamente consumati sono limitati all'edificato, in quanto il sistema viario introduce da progetto aree con superfici permeabili sia negli spazi a verde urbano che in quelli di viabilità di servizio;

_gli aspetti legati alla componente idrogeomorfologica risultano interessati per l'escavazione e i rischi connessi all'alterazione locale del piano di falda in ragione del sistema di fondazioni, di cisterne;

_rumore: per le vibrazioni ed i suoni connessi alle diverse attività di cantiere.

_rifiuti: per il materiale derivante sia dalla demolizione, dallo scavo, dalla eventuale bonifica e dalle opere di ristrutturazione e recupero dell'edificato;

_nel complesso il comparto biodiversità (i.e., flora, fauna ed habitat), risulta alterato localmente e sono presenti interferenze comunque solo prossime alla zona di intervento (ovvero di estensione limitata all'intorno dell'area di cantiere), ma risulta necessario ricordare, anche in ragione delle valutazioni



effettuate nell'allegata Valutazione di Incidenza Ambientale, che la porzione di sito in questione, non risultano caratterizzati da particolari valori conservazionistici da richiedere specifiche azioni di tutela puntuale;

_popolazione ed aria: ovvero principalmente per la rumorosità e l'emissione di particolato e gas dai macchinari;

Altre linee di impatto risultano di minor rilevanza, benchè sia necessario ricordare che:_il traffico associato alla fase di cantiere, soprattutto di tipo pesante potrà essere un fattore di disturbo rilevante a meno di non individuare e pilotare la movimentazione di materiali da subito lungo precise direttrici.

La fase di esercizio presenta caratteri diversi da quella di cantiere. Una volta realizzati gli interventi, esso presenta caratteri in linea con normale attività residenziale, rimanendo così evidenti aspetti riconducibili a:

_rumore: legato al moderato traffico veicolare legato alla movimentazione di persone;

_trasporto: rumore, emissioni e rischio di incidentalità/furto per la presenza di veicoli per persone. La possibilità di considerare parte degli spazi a parcheggio quali *hub* per il sistema di ciclovibilità dell'area dovrebbe aiutare a compensare il maggiore carico di traffico;

_qualità dell'aria: presenza di sorgenti diffuse e puntiformi di gas ed emissioni legate al riscaldamento/condizionamento ed al traffico veicolare;

_consumo di risorse: in particolare di acqua ed energia per il funzionamento. In entrambi i casi scelte tecniche in fase realizzativa possono apportare adeguate forme di mitigazione che vanno dal recupero/riuso delle acque per irrigazione, all'impiego di sistemi di illuminazione e riscaldamento/condizionamento ad alta efficienza, all'integrazione di quote di energia da fonti rinnovabili per arrivare alla certificazione energetica delle strutture.

E' necessario rilevare che lo sviluppo delle aree verdi di arredo a ridosso delle abitazioni, insieme agli spazi di verde di pertinenza delle aree residenziali, non solo consentirà di aumentare la disponibilità e qualità complessiva nel quartiere, consentendo una seppur minima mitigazione diretta nei confronti di alcune delle forme di inquinamento atmosferico e di alterazione locale della temperatura (i.e., effetto isola di calore), ma soprattutto permetterà localmente di favorire e valorizzare i caratteri della flora endemica e locale in rapporto alle specie citate nel Rapporto Ambientale, e dovrebbe consentire una riqualificazione e miglioramento dello stato del sistema residenziale. Infine, è da rilevare che l'ambito "Rifiuti" non può che presentare punteggi negativi, poiché qualsiasi attività antropica in contesto urbano risulta connessa alla manipolazione e trasporto di beni e la creazione di materie prime secondarie o rifiuti tali e quali. Vista la destinazione urbanistica e la normativa di settore in merito, questo comparto trova nell'identificazione di soluzioni tecniche e di gestione le più idonee forme di mitigazione, legate principalmente alla raccolta differenziata sia su utenza specializzata (es. strutture ricreative/ricettive) che da privato cittadino.



5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI POTENZIALI INDIRETTI E CUMULATI

Nell'analisi degli effetti potenziali indiretti si è ritenuto che alcune componenti ambientali non esprimessero alcun fattore potenziale di criticità o di rilevanza positiva che non fosse già stato considerato nella valutazione degli elementi diretti. Inoltre, non è stata fatta distinzione tra fase di cantiere e fase di esercizio, ritenendo di voler catturare i potenziali effetti ed interazioni solo della seconda in quanto legati ad una permanenza di lunga durata e di tipo irreversibile. Per quel che concerne gli effetti cumulati, le interazioni sono connesse principalmente ai temi di "Aria", "Rumore" che esprimono le principali linee di potenziale accumulo di effetti sulle quali i rinforzi dei fattori di pressione diretti possono, presumibilmente, esprimere il maggior grado di interazione. Accanto a questi vi è il nucleo delle componenti biotiche ed a seguire, quello relativo agli aspetti di tutela delle acque. Questo insieme di potenziali fattori di accumulo richiama l'attenzione e la necessita in fase progettuale di dettaglio, di individuare ed attivare specifiche misure su ogni singolo ambito, anche al fine di contenere e mitigare le interazioni che da esso possono scaturire. E' necessario puntualizzare la forte difficoltà di esprimere una precisa formulazione alternativa dell'ipotesi della Variante proposta alla luce della sua iniziale elaborazione al di fuori di uno specifico percorso di Valutazione Ambientale Strategica, oltre che alla specifica natura e dimensionamento del piano in oggetto. La formulazione della variante in oggetto, per come maturata a seguito del processo di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica non differisce, in modo sostanziale, dall'iniziale elaborazione. Questo anche perché i principi ispiratori sono già in parte improntati ad una visione più moderna e sostenibile degli interventi edilizi. Inoltre l'ambito di manovra stabilito dal PUG è comunque limitato.

6. ARIA

Dall'analisi effettuata emerge e dai valori forniti dall'ARPA PUGLIA del 2007, emerge innanzitutto che nel Comune di Palagianello i valori dei principali inquinanti immessi nell'atmosfera sono sempre molto bassi, dal confronto con i Comuni limitrofi. Si rileva il principale fattore inquinante è il traffico veicolare, il riscaldamento e raffrescamento. Per tali motivi, si ottimizzeranno i sistemi di riscaldamento/raffrescamento al fine di contenere le emissioni nell'atmosfera. Saranno applicati anche i disposti della LR 13/2008 sull'"Abitare Sostenibile" ed i contenuti del Regolamento Regionale del 10 febbraio 2010, n.10 in merito alla Certificazione Energetica degli edifici, per quanto concerne i volumi a destinazione residenziale. Per quanto riguarda le misure di mitigazione da adottare per il traffico veicolare, si ricorda che il Comune di Palagianello ha già attuato una politica di sensibilizzazione sull'utilizzo di biciclette come principale mezzo di locomozione per gli spostamenti interni al Comune dal 2011 con la realizzazione del "Percorso Ciclo_pedonale per la fruizione sostenibile dell'area SIC_ZPS nei Comuni di Palagianello, Castellaneta e Mottola_Area delle Gravine IT9130007".



7. SUOLO E SOTTOSUOLO

Dal punto di vista sismico, il comune di Palagianello, è classificato a seguito dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003.

Dall'analisi eseguita della Carta del Suolo emerge che nell'AREA A compaiono: Insediamenti diffusi, Oliveti, Seminativi semplici in aree non irrigue; nell'AREA B : Oliveti, Frutteto; ed infine nell'AREA C: Insediamento diffuso, Frutteti e Aree incolte.

In realtà la posizione dei Comparti all'interno del tessuto urbano, consente di affermare che sono aree quasi del tutto antropizzate, data la presenza in esse di insediamenti produttivi, piazzali e strade.

Inoltre dalla tavola 8.1.3 "Carta della distribuzione potenziale di Grillaio ed Occhione_Versante Occidentale" del Piano di gestione del SIC_ZPS IT 9130007 "area delle Gravine", approvato con DGR n.2435 del 15.12.2009, le aree non sono interessate da alcuna perimetrazione.

Si sottolinea comunque che il modello di sviluppo insediativo previsto in variante al PUG è impostato in termini di sostenibilità anche ai sensi di quanto disposto dalla LR n°20/2001. Il progetto di una rete ecologica e il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione dell'ecosistema ad esso collegati (conservazione della biodiversità e salvaguardia della continuità ecologica), ha comportato alcune azioni nella progettazione che non hanno riguardato esclusivamente la necessità di controllare e contenere i fenomeni di consumo di suolo libero, ma anche l'esigenza di utilizzare al meglio la rilevante dotazione di risorse ambientali ed infrastrutturali disponibili. L'organizzazione territoriale della variante ha adottato in termini di sostenibilità, strategie ed azioni di pianificazione che hanno tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali quali:

- l'estensione e il rafforzamento di azioni di tutela ecologico-ambientali (creazione di corridoi, greenways, trame e cinture di aree naturali, ecc.) su parte di quei territori che possono costituire un patrimonio ambientale indisponibile per la nuova urbanizzazione, attraverso la "tessitura" degli elementi caratterizzanti tali aree (relitti di aree a bosco-macchia, lame , alberature, siepi,) in trame o corridoi continui, con il fine di consolidare e/o ripristinare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
- l'organizzazione del sistema insediativo anche in funzione delle potenzialità della rete ecologica, in tal modo alcune aree residuali o dismesse acquisiranno importanza strategica;
- controllo e contenimento dei fenomeni di consumo di suolo libero (in virtù del principio dell'irriproducibilità della risorsa suolo) e salvaguardia del suolo agricolo extraurbano;
- l'integrazione e il rafforzamento delle linee di forza e dei nodi intermodali del trasporto locale esistente, con l'obiettivo di attrarre la nuova domanda insediativa e di determinare effetti strutturanti sull'organizzazione territoriale complessiva;



- l’inserimento del concetto di compensazione ambientale finalizzata al consolidamento della rete ecologica, non solo per le opere sottoposte a V.I.A, ma ogniqualvolta si operino trasformazioni sul territorio che comportino “perdita” di suolo (es. realizzazione di neoecosistemi, con finalità di miglioramento dell’inserimento paesaggistico di infrastrutture e/o di aree insediate).

Si sottolinea che in ogni caso, saranno ampliate le superfici permeabili attraverso l’integrazione delle coperture autobloccanti con grigliati erbosi, specie nelle aree destinate a parcheggi.

8. AMBIENTE IDRICO

Pur essendo rilevante l’emungimento dalla falda (con relativa incidenza negativa di tipo qualitativo) dal punto di vista invece quantitativo l’ambito territoriale comunale oggetto del presente studio non rientra tra le aree in cui la risorsa sotterranea è sottoposta a “ stress idrologico” per squilibrio tra emungimento e ricarica (TAV 7.5 PTA della Regione Puglia). Avendo il territorio di Palagianello un grado abbastanza basso di naturalità, spesso lo stato dei luoghi non consente alle acque meteoriche superficiali di raggiungere agevolmente (data la presenza di significativi “sbarramenti” e/o modificazioni di origine antropica) e secondo le naturali linee di impluvio, sia la falda sotterranea (assicurando pertanto la ricarica della stessa) che il mare. Pertanto in alcuni luoghi, soprattutto a seguito della forte antropizzazione, si rilevano aree critiche per "pericolosità idraulica". Il territorio di Palagianello risulta assoggettato a vincolo idrogeologico (R.D.L. n° 3267/23), mentre le aree oggetto di PUE non ricadono in area soggetta a vincolo idrogeologico.

In merito invece alla Pericolosità idraulica, si precisa che nessun comparto è interessato da tale stato di pericolosità

9. COPERTURA BOTANICO_VEGETAZIONALE

Nei comparti AREA B e C, sono presenti aree SIC e ZPS che presentano Habitat d’interesse comunitario e/o prioritario. Inoltre, l’ambito dei Comparti di intervento è caratterizzato da Tessuto residenziale discontinuo, Oliveti, Aree a pascolo naturale, Seminativi semplici in aree non irrigue ed Aree a vegetazione sclerofilla. Attualmente il Territorio Comunale di Palagianello, è caratterizzato da una rarefazione della fitocenosi naturale originaria, attualmente relegata in aree abbastanza circoscritte (lame e gravine), stante la forte pressione antropica. Specie negli ultimi anni, a causa dell’utilizzo di potenti mezzi tecnologici adoperati si è proceduto alla sistematica erosione del manto di vegetazione naturale originario per far posto a vigneti e/o a colture in genere. Le principali fitocenosi individuate sul territorio comunale sono state raggruppate, qui di seguito, secondo diversificati livelli di naturalità intesi come misure della distanza dalla configurazione vegetazionale attuale dalla potenziale situazione di equilibrio. Un particolare aspetto



da considerare dell'attuale situazione è quello rilevato nella Determina del dirigente del Servizio Ecologia n.292 codice cifra: 089/DIR/2011/00292 del 12.12.2012 a pag.10 al terzo paragrafo. In riferimento all'area interna al comparto C4 percorsa da incendio il 29 agosto 2007, si rileva quanto segue. Il comma 1 dell'art. 10 della Legge 353 del 2000, come modificato dall'art. 4, comma 173, Legge n. 350 del 2003, prescrive che: "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia." Passiamo ad analizzare l'iter approvativo dello strumento urbanistico vigente del Comune di Palagianello. Il PUG di Palagianello è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 07 maggio 2004. Con Deliberazione n. 235 del 07 marzo 2006, la Giunta Regionale ha recepito la determinazione di adeguamento delle Conferenze di Servizi tenutesi il 11 e 31 gennaio 2006. Il PUG è stato approvato in via definitiva in data 13 luglio 2007 con Deliberazione n. 36 del Consiglio Comunale, ed è stato pubblicato sul BURP n. 111 del 02 agosto 2007, momento in cui il PUG è divenuto vigente. Il TAR Puglia, Lecce, Sez. I, con la sentenza n. 569/2009 pubblicata in data 26.03.2009, ha annullato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 13 luglio 2007, nonché il provvedimento sindacale n. 2005 del 21 dicembre 2005, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 07 marzo 2006 ed i verbali della conferenza di servizi del 11 e 31 gennaio 2006 in essa recepiti. A seguito della sentenza del Tar Lecce, il Comune di Palagianello ha "riavviato" l'iter di approvazione del proprio strumento urbanistico generale partendo dagli "snodi" procedurali non travolti dall'annullamento giurisdizionale. Pertanto, con Deliberazione n. 2254 del 24 novembre 2009, la Giunta Regionale ha approvato le risultanze delle Conferenze di Servizi tenutesi il 18.09.2009, 01.10.2009, 08.10.2009. Il PUG è stato approvato in via definitiva in data 04 febbraio 2010 con Deliberazione n. 02 del Consiglio Comunale, ed è stato pubblicato sul BURP n. 42 del 04 marzo 2010, momento in cui il PUG è divenuto vigente. Ebbene, in considerazione della



complessità assunta dal procedimento di approvazione definitiva del PUG palagianellese, a seguito della sentenza del Tar Lecce di cui innanzi, l'applicazione della 353/2000 in tema di incendi boschivi al caso di specie presenta profili di assoluta peculiarità. Come detto, il TAR Lecce, con la sentenza n. 569/2009, pubblicata in data 26.03.2009, ha annullato l'approvazione definitiva del PUG intervenuta giusta Deliberazione n. 36 del Consiglio Comunale del 13/7/2007, pubblicata sul BURP n. 111 del 02 agosto 2007. Si potrebbe, dunque, ritenere che l'effetto retroattivo che assiste le sentenze di annullamento del Giudice amministrativo comporti, nel caso di specie, l'applicazione del disciplina "vincolistica" di cui alla l. 353/2000. Tale soluzione, tuttavia, appare contraria alla lettera ed alla ratio della normativa appena citata. Quanto al primo aspetto (tenore letterale), si osserva che il comma 1 dell'art. 10, innanzi riportato, prevede quale eccezione al divieto decennale di costruzione sul soprassuolo percorso dal fuoco l'ipotesi in cui l'attività edificatoria fosse già contemplata dagli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'incendio. Ebbene, al di là della successiva sentenza di annullamento del Tar Lecce, non v'è dubbio che, all'epoca dell'incendio che qui interessa, l'area oggetto dell'odierna VAS, secondo lo strumento urbanistico all'epoca vigente, avesse già vocazione edificatoria: al momento dell'incendio (29 agosto 2007), infatti, il PUG all'epoca vigente (quello approvato definitivamente con Deliberazione di C.C. n. 36 del 13 luglio 2007) disciplinava urbanisticamente tali zone come "aree di nuova edificazione" C4 del Comparto di Trasformazione Perequativa CTP 1. Ma a prescindere dal profilo letterale della disposizione normativa in analisi, al fine di ritenere che la l. 353/2000 non trovi applicazione nell'odierna fattispecie valore dirimente assume la stessa ratio che anima l'intervento legislativo a tutela delle aree incendiate. Scopo della legge è, infatti, quello di evitare l'incendio di aree boschive venisse utilizzato quale strumento, certamente illecito, per cambiare la destinazione urbanistica di un'area in vista del suo sfruttamento edificatorio. Ebbene, tale esigenza legislativa è del tutto rispettata nel caso odierno in cui l'area ha acquisito una vocazione edificatoria sin dalla pubblicazione sul BURP del 2 agosto 2007 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2007, nel mentre l'incendio è avvenuto solo successivamente (29 agosto 2007). Pertanto, l'incendio che ha percorso le aree oggetto di analisi non può, nemmeno in astratto, essere ricondotto ad illegittimi intenti speculativi. Conclusivamente, si deve ritenere che il PUE del comparto C4 è progettato con una destinazione urbanistica conforme a quella preesistente all'incendio, ai sensi dell'art. 10 della l. 353/2000. Per quel che riguarda la fauna, non sono state riscontrate presenze di specie protette. Per mitigare comunque qualsiasi possibile impatto ed integrare l'intervento, con l'ambiente territoriale prossimo alle Gravine, si prevederanno nelle aree destinate a verde pubblico specie della flora mediterranea locale e di tipo endemico; saranno promosse e comunicate ai cittadini le nuove tecniche per la realizzazione di giardini verticali per l'assorbimento di CO₂ e la regolazione termica; posa di reti o barriere mobili per la protezione di individui arboreo/arbustivi prossimi alle aree di lavorazione che non risulti indispensabile sottoporre a taglio.



10. PAESAGGIO

Le AREE B e C sono interessate da vincolo PUTT/P rientrano in AMBITI "B", "C" e "D". Nel Sistema geologico-geomorfologico ed idrologico sono inserite come aree annesse. Con riferimento al sistema "copertura botanico-vegetazionale", l'area oggetto dell'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di "accrescitori" del potenziale paesistico del sito in quanto l'area d'intervento: non ricade in ambiti territoriali interessati da programmi di forestazione; non ricade in ambiti territoriali interessati da processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale di livello rilevante e/o eccezionale. Per quanto attiene invece ai "detrattori" del potenziale paesistico del sito l'area d'intervento: non ricade in ambiti territoriali interessati da livelli elevati di antropizzazione con processi in atto e/o potenziali; non mostra alcun evidente segno di vulnerabilità al degrado. L'area d'intervento non è interessata direttamente da particolari emergenze e/o componenti di pregio del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo. All'interno dell'area oggetto di espansione urbanistica non si rileva la presenza di lembi di habitat naturale e/o seminaturale (di cui all'allegato A del D.P.R. 8/9/97 n° 357), nonchè la presenza di specie (di cui all'allegato B del D.P.R. 8/9/97 n° 357); ovvero l'area d'intervento non rappresenta un luogo dove sono presenti elementi fisici e biologici essenziali dal punto di vista trofico e riproduttivo per la vita di specie animali di importante valore faunistico. Inoltre, l'area d'intervento non rientra nelle "zone di riserva dell'Amministrazione statale" e non rientra in "parchi regionali e comunali" istituiti. Con riferimento specifico alle aree naturali protette dal punto di vista faunistico, di cui alla L.R. n° 10/84, si evidenzia quanto segue:

L'area d'intervento non è:

_identificata quale zona di ripopolamento e cattura

_identificata quale zona umida

_identificata quale riserva naturale orientata, né quale riserva naturale integrale e/o biogenetica e/o forestale di protezione.

_classificata oasi di protezione

Nei Comparti di riferimento non sono presenti elementi paesaggistici rientranti nel novero dei cosiddetti beni diffusi nel paesaggio agrario, ovvero:

a) piante isolate o a gruppi, sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;

b) alberature stradali e poderali;

C) pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.



Nell'area d'intervento non si segnala la presenza di "beni diffusi nel paesaggio agrario" che abbiano un significativo ruolo paesaggistico.

Con riferimento al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", l'area oggetto d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di particolari "emergenze" ovvero dalla presenza di componenti storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato. In particolare parte dell'area d'intervento non è soggetta a tutela paesaggistica di cui al Titolo II del D.vo n°490/1999 ,oggi D.Lgs. 42/2004. L'area d'intervento, non ricade in un ambito territoriale caratterizzato da un assetto insediativo storicamente consolidato reputato vulnerabile per tendenze, (in atto o potenziali), di trasformazioni fisiche e d'uso improprie e/o soggetto all'abbandono e/o al degrado idrogeologico ed ambientale. L'area d'intervento non include zone archeologiche o aree d'interesse archeologico di rilevante interesse scientifico ai sensi del titolo I del D.L.vo n°490/1999 oggi D.Lgvo n°42/2004 e del P.U.T.T./P.

11. ECOSISTEMI

Si evidenzia che nel territorio oggetto di studio l'unità ecosistemica naturale è notevolmente ridotta rispetto alla sua configurazione originaria, (data l'elevata antropizzazione dei luoghi) ed è relegata soprattutto in aree che per orografia o per tipo di suolo sono difficilmente coltivabili. Nel corso degli anni l'ecosistema naturale originario è stato sostanzialmente e quasi irreversibilmente trasformato, dai numerosi disboscamenti con i quali è stata eliminata una grande quantità di comunità vegetali naturali, e soprattutto dal dissodamento e la messa a coltura dei terreni (pratica dello spietramento), dal pascolo e dagli incendi (anche dalle ristoppie). L'uso del suolo ha determinato nel corso degli anni un consumo di aree naturali sia con riferimento all'attività agricola, che con riferimento alla realizzazione degli insediamenti residenziali e/o produttivi (masserie, seconde case, viabilità ecc). Nell'ambito territoriale oggetto di studio, la superficie dell'habitat naturale a disposizione delle specie presenti, è alquanto limitata in considerazione soprattutto della notevole frammentazione delle aree naturali. La frammentazione di questi ambienti naturali ha prodotto una serie di aree naturali relitte, circondate da una matrice territoriale strutturalmente diversa (seminaturale e/o antropizzata), dove risulta molto accentuato peraltro l'effetto margine ovvero una diversificazione delle comunità animali e vegetali originarie tipiche delle aree naturali. La frammentazione di questi ambienti naturali, ad opera dell'antropizzazione, ha prodotto altresì, l'interruzione delle reti ecologiche ovvero la continuità ambientale originaria, oggi inesistente. L'ecosistema che si riscontra ha mutato quindi, nel corso degli anni, la sua configurazione originaria passando da un ecosistema prettamente naturale terrestre ad uno prevalente agro- ecosistema che sta cedendo il passo, in termini quantitativi, all'ecosistema edificato



ovvero all'ecosistema urbano.

12. RUMORE E VIBRAZIONI

L'area d'intervento è caratterizzata dalla presenza di poche sorgenti sonore. La pianificazione ha puntato alla riduzione dell'inquinamento acustico anche se tale finalità, risulta abbastanza complessa e potrebbe non tutelare tutti i soggetti coinvolti. Le scelte di fondo utilizzate hanno come obiettivo primario il raggiungimento dei valori di qualità finalizzato a tutelare nei limiti del possibile la popolazione dall'inquinamento, verso una diminuzione generale dei livelli acustici.

In generale, se si osservano le aree del territorio Comunale, essendo la maggior parte agricole, rientrano in classe II con una percentuale del 65 %; molto bassa è la percentuale di aree con limiti acustici elevati (classe IV e V I con una percentuale totale del 12%). Nel centro urbano, si osserva una grossa percentuale pari al 44 % di aree a classe III.

13. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Nell'area d'intervento non sono presenti fonti inquinanti da radiazioni non ionizzanti.

Comunque, si faranno scelte progettuali che mirino al contenimento dell'inquinamento luminoso negli ambienti pubblici, in quelli privati e negli spazi di parcheggio attraverso l'impiego di tecnologie a basso consumo, alimentate in parte da fonti rinnovabili e con corpi illuminanti che riducano la dispersione dei flussi luminosi verso l'alto.

14. SALUTE PUBBLICA

Lo stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute pubblica della comunità umana presente nell'ambito territoriale oggetto di studio non evidenzia attualmente situazioni particolarmente critiche dal punto di vista sanitario in quanto il territorio in esame non rientra nella perimetrazione dei territori individuati e classificati *"ad elevato rischio di crisi ambientale"* dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia. Nel Comune di Palagianello non sono presenti impianti a rischio industriale soggetto al D.Lgs 334/99 articolo 6 e 8.

15. ASSETTO TERRITORIALE

Al centro urbano si associa l'ambito insediativo rurale con prevalenza di vigneti, agrumeti ed oliveti, con rari nuclei insediati e poco estesi. La città di Palagianello è dotata di Piano Urbanistico Generale approvato nel 2011, che prevede insediamenti residenziali, aree a servizi ed insediamenti produttivi. L'attuale sistema stradale e ferroviario colloca la Città di Palagianello in una zona di passaggio molto importante. Il comune risulta attraversato a nord dall'autostrada A14 e beneficia dello svincolo recante il suo nome. A sud risulta attraversato dalla superstrada SS106 jonica che collega Taranto con Reggio Calabria



con traffico medio. Altra direttrice importante è la SS7 che con la SP23 collega S.Basilio con Matera. Anche per quanto attiene alle ferrovie la città di Palagianello risulta adeguatamente servita con una stazione di recente realizzazione.

16. COMPONENTE SOCIOECONOMICA

Palagianello è un Comune con una forte connotazione agricola, anche se dai dati Istat degli ultimi anni si osserva un aumento di alcune attività quali alberghi, ristoranti, bar, noleggio e di informatica, istruzione, servizi pubblici e sociali ed attività legate al settore edile.